

Consiglio di Stato
Sentenza 30 agosto 2023, n. 8070
Repubblica italiana

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

Ordinanza

sul ricorso numero di registro generale 2860 del 2023, proposto da O. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

contro Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, R.M. Srl, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

dell'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 aprile 2023 n.1456, che ha accolto l'appello cautelare n. 2860/2023 R.G.;

Visti l'istanza di esecuzione di misure cautelari presentata ai sensi degli articoli 56, 112 e 114 C.p.a. ;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di Consiglio del giorno 24 agosto 2023 il Cons. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale.

Richiamate preliminarmente le ordinanze di questa Sezione n. 1456 del 14 aprile 2023 e n. 2956 del 17 luglio 2023, in applicazione del principio di sinteticità degli atti, ex articolo 3 C.p.a. , il Collegio osserva che il ricorso per l'esecuzione di misure cautelari ex articoli 56, 112 e 114 C.p.a. e per la declaratoria di nullità del nuovo decreto n. 250 del 1 agosto 2023 di esclusione adottato dal Ministero appellato, per preteso contrasto con il contenuto dell'ordinanza del 14 aprile 2023 n.1456 è infondato in quanto non risulta violativo né elusivo del giudicato cautelare per le seguenti ragioni:

1. come già evidenziato con l'ordinanza n. 2956 del 17 luglio 2023, questa Sezione, con ordinanza 14 aprile 2023 n.1456, ha accolto l'appello cautelare avverso l'ordinanza di rigetto del Tar, nel senso di disporre un riesame della domanda da parte dell'amministrazione "alla luce di quanto rappresentato in sede procedimentale dall'interessata, in risposta al preavviso di rigetto, e dei criteri direttivi indicati con la presente ordinanza"; il vizio è stato, dunque, rilevato in un difetto di motivazione rispetto ai contributi partecipativi

esibiti dalla appellante che avevano evidenziato argomenti tali da non rendere implausibile la possibilità di fare rientrare nelle operazioni di recupero dei Raee, oggetto dell'avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti, anche quelle relative a mere componenti, previamente scorporate, quali le batterie.

2. Con il decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile n. 250 del 1° agosto 2023 sono state chiarite le ragioni dell'esclusione, esplicitando l'iter logico giuridico della decisione.

In particolare, secondo il Ministero appellato — alla luce della definizione contenuta nell'articolo 3 paragrafo 1 lettera e) della direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) (secondo cui si intendono per ""rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "Raee": le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce , inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;) — i componenti per essere considerati Raee devono essere parte integrante del prodotto "al momento in cui si decide di eliminarlo" mentre, una volta scorporato in fase di pretrattamento del Raee, seguirebbe la disciplina speciale di cui alla direttiva 2006/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, estranea rispetto all'oggetto dell'avviso pubblico.

Ed, infatti, il Ministero appellato ha chiarito che nel caso di specie "l'attività per la quale è stato richiesto il finanziamento riguarda non già il trattamento di pile e batterie integrate in Raee, bensì appunto il trattamento di pile già oggetto di separato pretrattamento, ovvero "preventivamente smontate presso altri impianti" (cfr. atti del ricorso O. Spa al CdS), tale attività non può ritenersi funzionalmente connessa all'attività di recupero dei Raee e al raggiungimento dei relativi obiettivi di recupero individuati dalla direttiva 2012/19/Ue , oggetto specifico dell'Avviso in questione, facendo invece riferimento ad obiettivi e disciplina discendenti da altra distinta direttiva europea (Direttiva 2006/66 /Ue, già sopra richiamata)".

3. Con la menzionata ordinanza n. 1456 del 14 aprile 2023, la Sezione aveva anche osservato che "Il carattere di specialità della direttiva 2006/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, richiamato nella nota prot. 131666 del 24.10.2022 del competente dipartimento (conformemente al considerando n. 9 dalla direttiva 2012/19/Ue), in mancanza di puntuale motivazione sul punto, non appare preclusivo della ammissibilità della istanza della appellante tenuto conto del disposto dell'articolo 12 della direttiva 2006/66/Cefinalità, queste ultime, che non appaiono estranee all'avviso in questione né in contrasto con le previsioni ivi contenute, comunque non indicate dal Ministero appellato"; senonché, anche in relazione a tale aspetto, il rilevato profilo di difetto di motivazione è stato colmato avendo il decreto impugnato chiarito, al riguardo, che "sebbene la tipologia di intervento rientri tra quelle indicate all'articolo 5, comma 3, lett. a, dell'Avviso, la stessa non può ritenersi ammissibile al finanziamento della linea A in quanto non concorre al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura. Si evidenzia, infatti, che la normativa comunitaria di riferimento per la linea A e, conseguentemente, per le proposte di ammissione al finanziamento, è rappresentata dalla direttiva 2012/19/Ue che disciplina la produzione e la gestione di Raee ai fini della protezione dell'ambiente e della salute umana".

4. Il nuovo provvedimento evidenzia ancora che "la direttiva 2012/19/Ue fissa obiettivi minimi di recupero dei Raee (articolo 11) la cui metodologia di calcolo prevede che non siano prese in considerazioni le batterie. Su tale aspetto la Commissione europea, al punto 3.5 delle Faq pubblicate per orientare le autorità pubbliche competenti e gli operatori economici a interpretare le disposizioni della direttiva 2012/19/Ue al fine di garantire la conformità ai requisiti della stessa, ha chiarito che le batterie incorporate nei Raee sono raccolte sulla base della direttiva 2012/19/Ue ma che, una volta rimosse da dette apparecchiature, le batterie sono assoggettate alle disposizioni relative ai requisiti di riciclaggio e agli obiettivi di raccolta stabiliti dalla direttiva 2006/66/Ce ";

Da quanto precede emerge che il nuovo decreto non si pone in contrasto con l'ordinanza cautelare della Sezione n. 1456 del 2023 ma colma le carenze motivazionali rilevate, adducendo nuovi argomenti la cui

fondatezza – laddove ritualmente impugnati con motivi aggiunti – dovrà essere vagliata dal Tar che ha già fissato l'udienza di merito per il prossimo 24 ottobre 2023.

5. Le spese della presente fase di esecuzione possono essere compensate tra le parti in ragione della novità della questione.

PQM

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso per l'esecuzione di misura cautelare e compensa tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del giorno 24 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:
(omissis)

Depositata in Cancelleria il 30 agosto 2023